



Direttiva DKV per la richiesta e l'utilizzo di dispositivi di rilevamento elettronico del pedaggio (DKV BOX)

Sommario

Sezione A Disposizioni generali	2
Sezione B Disposizioni generali	4
1 OGGETTO	4
1.1 Assenso alla validità della presente direttiva	4
1.2 Registrazione, obblighi di informazione del cliente:	4
1.3 Sostegno all'istituzione/implementazione del pedaggio per la CO2	4
2 CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DKV BOX.....	4
2.1 Consegna	4
2.2 Proprietà.....	4
3 CONDIZIONI DI UTILIZZO	4
3.1 Installazione.....	4
3.2 Utilizzo.....	4
4 COMPENSO, FATTURAZIONE	5
4.1 Compenso, supplemento per commissioni	5
4.2 Sconti/riduzioni.....	5
4.3 Fatturazione.....	5
5 PERDITA, FURTO, MALFUNZIONAMENTO, DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO	5
5.1 Furto, smarrimento o altre forme di perdita.....	5
5.2 Mancato funzionamento del dispositivo DKV BOX	5
5.3 Sostituzione DKV BOX.....	5
5.4 Blocco temporaneo dei dispositivi	6
5.5 Responsabilità del cliente:.....	6
6 SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI/FORNITURE DI PEDAGGIO	6
6.1 Disposizioni generali	6
6.2 Stipula del contratto per le tratte Free Flow	6
6.3 Registrazione a posteriori delle tratte percorse (distinta di registrazione a posteriori)	6
7 RECLAMI/Condizioni particolari delle società di riscossione pedaggio.....	7
7.1 Disposizioni generali	7
7.2 Termini per i reclami.....	7
8 TRATTAMENTO DEI DATI, PRIVACY	7
8.1 Disposizioni generali	7
8.2 Registrazione a posteriori di pedaggi	7
8.3 Mancato pagamento del pedaggio	7
8.4 Ulteriori informazioni sulla privacy	7
9 DURATA, SPEDIZIONE DI RESO.....	7
9.1 Durata.....	7
9.2 Consegna dei dispositivi DKV BOX, spedizione di reso.....	7
9.3 Rimborso per dispositivo.....	7
9.4 Onere per restituzione anticipata DKV BOX.....	8
10 VARIE	8
10.1 Modifiche alla direttiva.....	8
10.2 Condizioni generali di contratto DKV a applicabilità del diritto tedesco	8
10.3 Validità e interpretazione nel caso di clienti stranieri.....	8
Sezione C Clausole speciali	8
11 FRANCIA TIS PL.....	8
11.1 Fatturazione.....	8
11.2 Scontistica	8
12 SPAGNA VIA-T	8
13 DANIMARCA PONTE ÖRESUND DANIMARCA – SVEZIA/PONTE STOREBAELT	9
14 AUSTRIA GO MAUT	9
15 ITALIA	9

Le definizioni, le disposizioni di carattere generale e le clausole speciali sono parte integrante della presente direttiva.



Sezione A Disposizioni generali

Per “CGC”	si intendono le Condizioni generali di contratto DKV.
Per “Contratto di abbonamento”	si intende il contratto stipulato tra DKV e il cliente, che consente a quest’ultimo di utilizzare uno o più dispositivi DKV BOX e contempla quanto segue: <ul style="list-style-type: none">- il modulo d’ordine DKV BOX;- la presente direttiva;- le CGC.
Per “Rete di accettazione”	si intende la rete di tragitti e/o autostradale per i quali il dispositivo DKV BOX è di volta in volta autorizzato e compatibile, compresi i parcheggi, tunnel, ponti e traghetti a pagamento, nella misura in cui sia possibile il conteggio tramite il rispettivo dispositivo.
“Società emittente”	Società emittente del dispositivo DKV BOX è DKV Euro Service GmbH + Co. KG
Per “Dati”	si intendono tutti i dati raccolti e/o trasmessi dal cliente nel quadro del contratto di abbonamento al solo scopo di rilevare l’importo di pedaggio o destinati al cliente stesso.
“DKV”	indica la ditta DKV Euro Service GmbH + Co. KG
“DKV BOX”	indica il dispositivo di rilevamento passaggio al pedaggio (On Board Unit, “ OBU ”), fornito dalla società emittente (di seguito denominato “ dispositivo ”). Il dispositivo DKV BOX serve a rilevare i pedaggi dovuti relativi all’utilizzo della rispettiva rete di accettazione nonché all’utilizzo di parcheggi, tunnel, ponti e traghetti a pagamento, nella misura in cui sia possibile il conteggio tramite il rispettivo dispositivo. Esistono le seguenti versioni di dispositivo: <ul style="list-style-type: none">a) DKV BOX SELECT per la rete autostradale francese (“TIS PL”), spagnola (“VIA-T”), portoghese (“VIA VERDE” e “SCUT”) nonché per i parcheggi sorvegliati in Francia (“TIS PL”) e Spagna (“VIA-T”) e i tunnel Liefkenshoek (Belgio), Warnowquerung e Herren (Germania).b) DKV BOX SELECT per la rete autostradale francese (“TIS PL”), spagnola (“VIA-T”), portoghese (“VIA VERDE” e “SCUT”) nonché per i parcheggi sorvegliati in Francia (“TIS PL”) e Spagna (“VIA-T”) e i tunnel Liefkenshoek (Belgio), Warnowquerung e Herren (Germania).c) DKV BOX REETS per le autostrade e superstrade austriache (pedaggio “GO Maut”) e per i ponti Öresund (tra Danimarca e Svezia) e Storebælt (Danimarca).d) DKV BOX ITALIA per le tratte autostradali italiane soggette a pedaggio o tributo nonché – nella misura in cui sussiste accettazione – per i parcheggi, tunnel, ponti e traghetti a pagamento per i quali le società incaricate riscuotono pedaggi.e) DKV BOX ITALIA FLEET per le tratte autostradali italiane soggette a pedaggio o tributo nonché – nella misura in cui sussiste accettazione – per i parcheggi, tunnel, ponti e traghetti a pagamento per i quali le società competenti riscuotono pedaggi, riservato ai veicoli fino a 3,5 t.f) DKV BOX IBERICA FLEET per la rete autostradale spagnola (VIA-T) e portoghese (VIA VERDE e SCUT) nonché per i parcheggi sorvegliati in Spagna (VIA-T) e i tunnel in Germania (Warnowquerung e Herren) e in Belgio (Liefkenshoek), riservato ai veicoli fino a 3,5 t.
	Fatte salve disposizioni diverse da quanto sotto riportato, la presente direttiva si applica a tutte le versioni DKV BOX sopra descritte. La selezione della corretta versione del dispositivo DKV BOX è responsabilità del cliente.
“DKV BOX ITALIA FLEET Comfort”	e’ una sottovariante del DKV BOX ITALIA FLEET in cui il numero di immatricolazione e quindi il veicolo a motore su cui è installato e utilizzato il DKV BOX ITALIA FLEET Comfort, può essere cambiato successivamente e in qualsiasi momento.
“Tratta Free-Flow”	indica una tratta di strada a pedaggio priva di caselli composta da una o più corsie, lungo la quale i veicoli ai fini del rilevamento del pedaggio non sono tenuti a fermarsi o frenare. Lungo detto tragitto sono presenti sistemi, come ad es. telecamere con sensori poste sopra la strada (di seguito menzionate anche semplicemente come “ Telecamera su ponte ”) Nel momento in cui il cliente passa sotto tale impianto il dispositivo DKV BOX registra la fruizione soggetta a pedaggio (di seguito menzionata anche come “ Rilevamento pedaggio tramite DKVBOX ”).
“Cliente”	indica il soggetto operante in ambito professionale o l’azienda che per scopi commerciali abbiano stipulato un contratto con DKV il quale preveda l’utilizzo della DKV CARD.
“Richiesta del cliente”	indica il contratto stipulato dal cliente con DKV relativo all’utilizzo della DKV CARD.



“Pedaggio”	indica le tratte autostradali soggette a pedaggio o tributo nonché i parcheggi, tunnel, ponti e traghetti a pagamento per i quali le società competenti riscuotono pedaggi.
“Società di riscossione pedaggio”	indicano i gestori di autostrade, tunnel, ponti, parcheggi e traghetti che accettano il sistema di pagamento pedaggio elettronico.
“Registrazione a posteriori”	indica la registrazione successiva in seguito a confronto con la distinta di registrazione a posteriori delle tratte soggette a pedaggio in caso di mancato e/o erroneo rilevamento a opera del dispositivo DKV BOX, tra cui lungo le tratte Free Flow .
“Distinta di registrazione a posteriori”	indica il file riportante determinati dati (i) relativi ai clienti e (ii) ai veicoli di questi dotati di DKV BOX, trasmesso da DKV alle società di riscossione pedaggio ai fini della registrazione a posteriori. Questo consente di registrare a posteriori pedaggi relativi a una tratta soggetta a pedaggio percorsa dal cliente in assenza di rilevamento tramite DKV BOX o altro strumento di legittimazione (“LEO”).
“Procedura di registrazione a posteriori”	Procedura descritta in dettaglio al punto 8.2 con la quale la fruizione soggetta a pedaggio viene registrata a posteriori, ovvero dopo che una tratta soggetta a pedaggio è percorsa dal cliente in assenza di rilevamento tramite DKV BOX o altro strumento di legittimazione (LEO).
“Rete”	indica le corsie delle società di riscossione adibite a pedaggio che accettano il dispositivo OBU.
“Dati personali”	indica i dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europei del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (<i>Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”</i>)
“Direttiva”	indica la presente direttiva DKV per la richiesta e la fruizione di terminali di rilevamento telematico del pedaggio autostradale (“DKV Box”)
“Elenco dei costi di servizio”	Per i clienti nazionali e internazionali, a fronte delle forniture e/o servizi prestati DKV conteggia commissioni di servizio sotto forma di supplementi percentuali o importi fissi e/o specifiche commissioni risultanti dall' elenco dei costi di servizio valido al momento della fruizione della fornitura o del servizio nel rispettivo paese o concordata a parte con il cliente. DKV ha la facoltà di modificare detto elenco dei costi di servizio ai sensi delle disposizioni contemplate dalle CGC DKV.
“Valorizzazione”	Determinazione dell'importo definitivo dovuto mediante analisi dei singoli passaggi delle società di riscossione.



Sezione B Disposizioni generali

1 OGGETTO

1.1 **Assenso alla validità della presente direttiva**

Dal punto di vista giuridico, il possesso e l'utilizzo del dispositivo DKV BOX implica l'assenso incondizionato alla presente direttiva. Il dispositivo DKV BOX legato a targa è associato a un singolo veicolo del cliente indicato nella richiesta e può essere installato e utilizzato unicamente in tale veicolo.

1.2 **Registrazione, obblighi di informazione del cliente:**

Il cliente garantisce per la completezza e correttezza dei dati da lui forniti nel contesto del contratto di abbonamento. Il cliente ha l'obbligo di integrare e aggiornare tempestivamente i dati forniti a DKV, in particolare nei seguenti casi:

- variazione dello stato giuridico, come ad esempio una variazione della forma giuridica;
- variazione del o dei veicoli registrati;
- variazione della targa di un veicolo dotato di DKV BOX;
- radiazione del veicolo dotato di DKV BOX dal pubblico registro automobilistico¹;
- variazione delle coordinate bancarie, dei dati identificativi del cliente stesso o variazione dell'indirizzo (o indirizzi) di posta elettronica.

In generale il cliente si impegna a fornire e aggiornare tutti i dati che potrebbero essere necessari o funzionali all'adempimento del contratto.

1.3 **Sostegno all'istituzione/implementazione del pedaggio per la CO2**

Con riserva di una messa in funzione separata su ordine individuale, DKV supporta i propri clienti, nel senso di un servizio separato (aggiuntivo), nella creazione/attuazione dei nuovi requisiti di pedaggio nel settore del pedaggio CO2, in particolare nell'autodichiarazione dei veicoli soggetti a pedaggio per quanto riguarda le emissioni di CO2 e le classi di inquinanti a seconda delle rispettive disposizioni di legge applicabili (in Germania, ad esempio, in conformità con la legge federale sul pedaggio autostradale - BFStrMG).

A tal fine, DKV raccoglie ed elabora i dati forniti dal Cliente al fine di fornire il suddetto servizio (aggiuntivo) di "autodichiarazione" ed esegue l'autodichiarazione per il Cliente nei confronti del rispettivo operatore di pedaggio.

Il cliente è responsabile della correttezza e della completezza dei dati e delle informazioni richiesti per l'autodichiarazione e che devono essere forniti dal cliente; tutti i dati rilevanti per il pedaggio devono essere forniti correttamente dal cliente.

Nella misura in cui la DKV elabora dati e informazioni ("dati relativi al pedaggio") per i suddetti scopi, che possono comprendere anche dati personali, ciò avviene in qualità di responsabile ai sensi dell'art. 4 n. 7 DS-GVO.

L'elaborazione dei dati è finalizzata alla fornitura dei suddetti servizi al cliente e comprende anche l'elaborazione dei dati necessari per l'analisi dei guasti, l'accertamento degli abusi o la garanzia della sicurezza informatica. La base giuridica è costituita dall'art. 6 cpv. 1 p. 1 lett. b e f DS-GVO.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda gli eventuali diritti degli interessati, sono contenute nelle informazioni generali sulla protezione dei dati del DKV, disponibili all'indirizzo www.dkv-euroservice.com/datenschutz.

2 CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DKV BOX

2.1 **Consegna**

DKV consegna il dispositivo DKV BOX all'indirizzo indicato dal cliente sul modulo d'ordine del dispositivo stesso.

DKV riscuote un onere di personalizzazione per l'inserimento dei dati necessari e per l'attivazione del dispositivo DKV BOX e oneri di spedizione per la spedizione dei DKV BOX.

2.2 **Proprietà**

Il dispositivo DKV BOX rimane proprietà esclusiva, non trasferibile né pignorabile di DKV; esso viene messo a disposizione del cliente a fronte della richiesta inoltrata dallo stesso fino al verificarsi di una delle circostanze contemplate al punto 9. Il dispositivo DKV BOX va conservato e trattato con cura. Esso non deve essere affidato o consegnato a terzi.

Il cliente ha la custodia del dispositivo DKV BOX ed è unico ed esclusivo responsabile del suo utilizzo.

3 CONDIZIONI DI UTILIZZO

3.1 **Installazione**

Le spese per l'installazione a regola d'arte del dispositivo DKV BOX, compresa l'integrazione nel rispettivo veicolo come da istruzioni sono a carico del cliente. Unitamente al dispositivo DKV BOX il cliente riceve da DKV istruzioni di installazione in più lingue ed è diretto responsabile dell'installazione/integrazione del dispositivo stesso.

3.2 **Utilizzo**

L'uso del dispositivo DKV BOX da parte di altre persone che non siano il cliente stesso o utenti autorizzati (dipendenti del cliente) è espressamente vietato.

Il dispositivo DKV BOX va tenuto costantemente in funzione, fissato all'apposito supporto, nell'intera rete di accettazione prevista.

A bordo del veicolo è consentito l'uso di un unico dispositivo DKV BOX per ciascun sistema di pedaggio. La presenza di più dispositivi DKV BOX attivi può comportare il doppio rilevamento con conseguente doppio conteggio. Si segnala espressamente che per DKV sussiste il diritto alla fatturazione.

Ai fini del pagamento del pedaggio con il dispositivo DKV BOX vanno utilizzate le apposite corsie evidenziate. Lungo dette corsie vanno tassativa-

¹ Ciò vale unicamente qualora, nel paese in cui risiede il cliente o nel paese di immatricolazione del veicolo in questione è contemplata la radiazione.



mente rispettati i limiti di velocità indicati dalla rispettiva società di riscossione. Tale forma di pagamento pedaggio non prevede il rilascio di uno scontrino come in caso di pagamento in contanti o con carta.

4 COMPENSO, FATTURAZIONE

4.1 *Compenso, supplemento per commissioni*

Per ciascun dispositivo DKV BOX, DKV riscuote un corrispettivo per amministrazione centrale mensile secondo l'elenco dei costi di servizio. Trattasi di importo di commissione a forfait conteggiato da DKV per la messa a disposizione e la gestione a distanza del dispositivo DKV BOX. Il dispositivo DKV BOX in sé viene messo a disposizione del cliente gratuitamente. I (i) pedaggi dovuti rilevati tramite il dispositivo DKV BOX e (ii) gli importi relativi alla fruizione di parcheggi, tunnel, traghetti e ponti sono fatturati da DKV includendo un ulteriore supplemento e una commissione per sistema di pedaggio, da sommare all'importo netto della fattura emessa al cliente, previa applicazione della relativa scontistica, cui si aggiungono commissioni del gestore. Il corrispettivo per l'amministrazione centrale, il supplemento percentuale e il corrispettivo per servizio accessorio al pedaggio sono calcolati in base all'elenco dei costi di servizi regolarmente forniti al cliente. Il cliente potrà in qualsiasi momento fare richiesta a DKV di detto elenco dei costi di servizio. Il corrispettivo per amministrazione centrale viene meno contestualmente alla restituzione del dispositivo DKV BOX.

In caso di inattività del dispositivo, DKV riscuote un "incremento per inattività del corrispettivo per amministrazione centrale" invece "del corrispettivo per amministrazione centrale" come compensazione qualora alla data della fatturazione il dispositivo in questione non abbia generato fatturato per 90 giorni. Detto "incremento per attività del corrispettivo per amministrazione centrale" viene meno a far data dal primo giorno di conteggio in cui viene rilevato nuovamente fatturato generato dal dispositivo DKV BOX.

4.2 *Sconti/riduzioni*

DKV riconosce al cliente possibili sconti o riduzioni in base alle norme di volta in volta applicabili nel rispettivo paese. Ulteriori dettagli sono contemplati alla sezione C Clausole speciali.

4.3 *Fatturazione*

DKV provvede alla fatturazione due volte al mese. Il periodo di fatturazione per la prima metà del mese va dal giorno 1 al giorno 15 del mese stesso, e per la seconda metà dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese.

Gli sconti e le riduzioni sui pedaggi riconosciuti al cliente dalle società di riscossione nella fattura DKV sono indicati in voci a parte. A fronte di variazioni degli sconti riconosciuti o della percentuale di sconto applicata, DKV terrà in considerazione tali variazioni per la fattura successiva senza chiedere preventivamente l'assenso verbale o scritto del cliente.

La fattura DKV riporta l'importo complessivo dei pedaggi da cui verrà detratto l'eventuale sconto riconosciuto dalla società di riscossione, addebitando inoltre gli eventuali compensi e commissioni e l'acconto di cui al punto 11.1. Oltre alla fattura il cliente riceverà la distinta delle tratte percorse o

delle transazioni relative al pedaggio ("**distinta delle tratte**"). DKV recapiterà al cliente la fattura e la distinta delle tratte nella forma o nel formato di file richiesti dal cliente nella rispettiva richiesta e/o modulo d'ordine.

5 PERDITA, FURTO, MALFUNZIONAMENTO, DISTRUZIONE, DANNEGGIAMENTO

5.1 *Furto, smarrimento o altre forme di perdita*

Il furto, lo smarrimento o altre forme di perdita di un dispositivo DKV BOX vanno tempestivamente comunicati a DKV via fax o e-mail utilizzando l'apposito modulo "Modulo servizi dispositivi DKV BOX". La comunicazione deve riportare in particolare la targa del veicolo il cui dispositivo DKV BOX è stato smarrito o rubato.

In caso di furto, smarrimento, distruzione, danneggiamento o altra ragione di perdita è previsto una penalità per mancata restituzione di apparecchiatura per ciascun dispositivo DKV BOX, dovuto dal cliente a DKV. Il rimborso è riportato nel elenco dei costi di servizi.

In caso di ritrovamento, il dispositivo DKV BOX rubato, perduto o smarrito non potrà più essere utilizzato ma dovrà essere reso tempestivamente a DKV come contemplato al punto 9.2.

5.2 *Mancato funzionamento del dispositivo DKV BOX*

In caso di mancato funzionamento del dispositivo DKV BOX il cliente è tenuto a informare immediatamente DKV.

In tal caso il cliente potrà richiedere a DKV un nuovo dispositivo in sostituzione. Non appena ricevuto il nuovo dispositivo, il cliente è tenuto a rendere il vecchio dispositivo a DKV a proprie spese, come contemplato al punto 9.2 Per la spedizione di reso del vecchio dispositivo il cliente dovrà utilizzare la busta imbottita allegata al nuovo dispositivo DKV BOX.

In caso di mancato funzionamento presso un casello, il dispositivo DKV BOX andrà consegnato all'addetto della rispettiva società di riscossione. I dati riportati sull'etichetta del dispositivo servono in tal senso al rilevamento manuale della transazione. Tale procedura non vale per il dispositivo DKV BOX REETS in Austria né per il dispositivo DKV BOX ITALIA in Italia.

5.3 *Sostituzione DKV BOX*

DKV ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il dispositivo DKV BOX fornito con un modello più recente.

DKV ha in particolare la facoltà di ordinare al cliente di rimuovere e/o sostituire il dispositivo DKV BOX per ragioni tecniche, tra cui in caso di modifiche al dispositivo, al funzionamento o all'usura dello stesso, in caso di cambio di veicolo o di variazione delle caratteristiche del veicolo associato al dispositivo DKV BOX in questione.

A fronte delle ragioni sopra indicate e alla prima richiesta di DKV il cliente è tenuto a rendere il dispositivo DKV BOX come da disposizioni di cui al punto 9.2.



5.4 **Blocco temporaneo dei dispositivi**

A fronte delle circostanze contemplate alla voce delle CGC DKV "Divieto di utilizzo e blocco", DKV ha la facoltà di bloccare temporaneamente singoli o tutti i dispositivi DKV BOX senza richiederne la restituzione. Nonostante il blocco temporaneo di singoli o di tutti i dispositivi DKV BOX DKV fatturerà al cliente la commissione di gestione come da punto 4.1. Le società di riscossione pedaggi possono ritirare i dispositivi DKV BOX bloccati.

5.5 **Responsabilità del cliente:**

In caso di utilizzo non conforme ai termini contrattuali o di abuso del dispositivo DKV BOX, il cliente risponde dei pedaggi/tributi rilevati dovuti, compresi gli importi relativi alla fruizione di parcheggi, tunnel, ponti e traghetti, fatta eccezione per il caso in cui il cliente o l'utente autorizzato del veicolo in cui sia installato il dispositivo abbiano adottato tutte le misure ragionevolmente sostenibili contro l'uso non conforme ai termini contrattuali o l'abuso del dispositivo; in tal senso il cliente ha l'onere della prova.

L'uso non autorizzato del dispositivo DKV BOX è perseguibile penalmente.

Il cliente risponde dei danni arrecati al dispositivo DKV BOX imputabili a un uso non conforme e/o non conforme ai termini contrattuali. Sono severamente vietati, nello specifico, l'apertura e manutenzione del dispositivo, la rimozione della batteria, la copia di dati salvati.

6 **SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI/FORNITURE DI PEDAGGIO**

6.1 **Disposizioni generali**

La stipula di singoli contratti relativi a forniture e servizi DKV, in particolare servizi e altre prestazioni relative ai pedaggi, ha luogo secondo le modalità descritte nelle CGC.

6.2 **Stipula del contratto per le tratte Free Flow**

La singola fruizione di una tratta Free Flow (ad es. in caso di passaggio sotto una telecamera su ponte) comporta la stipula tra DKV e il cliente di un contratto singolo relativo alla concessione di un diritto di uso della rispettiva tratta Free Flow ai sensi del punto 8 lett. c delle CGC, nella misura in cui detto diritto venga concesso da DKV al cliente a proprio nome e per proprio conto ("**Fornitura diretta**") o a proprio nome e per conto terzi ("**Commissione**"). Per il cliente vige l'obbligo di pagamento dei pedaggi dovuti per l'utilizzo della tratta Free Flow come da punto 4. Ciò vale anche qualora il sistema di controllo presente lungo la tratta Free Flow, ad es. una telecamera su ponte non riporti il logo DKV o qualora al cliente che passi sotto detto sistema lungo una tratta Free Flow non venga espressamente segnalato DKV. Ciò vale inoltre a fronte di una procedura di registrazione a posteriori ai sensi del punto 6.3, ossia in caso di errato e/o mancato rilevamento a opera del dispositivo DKV BOX.

Nei casi in cui il diritto di uso della tratta Free Flow venga o possa essere concesso unicamente dalla società di riscossione ("**Fornitura a opera di terzi**") il cliente assicura di stipulare o aver stipulato con le rispettive società di riscossione un contratto relativo al diritto di uso della tratta in questione. Il cliente garantisce per la stipula di un apposito con-

tratto con la rispettiva società di riscossione pedaggio. DKV acquisisce i crediti della società di riscossione pedaggio nei confronti del cliente e provvede a fatturarli al cliente come da punto 4.

6.3 **Registrazione a posteriori delle tratte percorse (distinta di registrazione a posteriori)**

In caso di erroneo e/o mancato rilevamento a opera del dispositivo DKV BOX potrà aver luogo una registrazione a posteriori del pedaggio delle tratte percorse anche in assenza di identificazione del cliente tramite dispositivo DKV BOX o altro LEO.

Nel contesto della registrazione a posteriori il cliente dà espresso incarico a DKV di conteggiare a posteriori le tratte soggette a pedaggio percorse dal cliente con i propri veicoli (come definito di seguito).

A tale scopo il cliente autorizza DKV a trasmettere alla società di riscossione un file riportante i dati del cliente necessari alla registrazione a posteriori ("**distinta di registrazione a posteriori**"). Detta distinta di registrazione a posteriori contiene tutti i dati necessari alla formulazione delle tariffe, compreso il calcolo della scontistica relativa ai pedaggi. Si tratta nello specifico dei seguenti dati:

- codice del Paese di registrazione (norma ISO 3166-1 digitale);
- numero di targa;
- numero del dispositivo DKV BOX;
- data di scadenza del dispositivo DKV BOX;
- peso complesso massimo del veicolo;
- classe ambientale del veicolo;
- emissioni CO2 del veicolo;
- tipo di trazione del veicolo.

Per quanto riguarda i dati non personali, la distinta dei dati trasmessi potrebbe essere più ampia.

La registrazione a posteriori tramite apposita distinta ha luogo come segue ("**Procedura di registrazione a posteriori**"):

- la società di riscossione pedaggi salva i dati della distinta di registrazione a posteriori anche per la gestione delle tratte soggette a pedaggio (menzionate di seguito anche "tratte a pedaggio"), comprese le tratte Free Flow e relativi sistemi informatici;
- nel momento in cui un cliente attraversa il sistema di rilevamento, ad es. una telecamera su ponte o una tratta a pedaggio (comprese le tratte Free Flow) saranno approntati fotografie e video della targa del veicolo;
- la targa viene letta in automatico tramite riconoscimento OCR;
- in caso di veicoli per i quali non sia stato possibile, al passaggio lungo una tratta a pedaggio (compreso il passaggio sotto un sistema, ad es. una telecamera), rilevare un dispositivo DKV BOX quale LEO, la società di riscossione pedaggio confronterà la targa rilevata con i dati riportati nella distinta di registrazione a posteriori.
 - o Qualora il confronto vada a buon fine, avrà luogo la procedura di registrazione a posteriori del dispositivo DKV BOX del cliente in questione, come da contratto stipulato tra la società di riscossione e DKV.
 - o Qualora il confronto non vada a buon fine, la società di riscossione pedaggio potrà consultare i dati del cliente presenti nel Registro automobilistico e inviare al cliente la fattura relativa al pedaggio dovuto a mezzo posta.



- In Francia la registrazione a posteriori viene recapitata al cliente via e-mail.

Non ha luogo alcuna registrazione a posteriori nel caso in cui il cliente non abbia indicato o abbia indicato a DKV un numero di targa errato.

7 RECLAMI/Condizioni particolari delle società di riscossione pedaggio

7.1 Disposizioni generali

Le tariffe di pedaggio per la fruizione di autostrade, parcheggi, tunnel, ponti e traghetti, le Condizioni particolari di contratto nonché eventuali ulteriori condizioni di utilizzo delle società di riscossione pedaggi non sono parte della presente direttiva. Eventuali controversie in merito andranno risolte direttamente tra la società di riscossione e il cliente. Eventuali problemi tecnici nei sistemi delle rispettive società di riscossione non daranno adito a rivendicazioni del cliente nei confronti di DKV.

I reclami e le richieste di rimborso relativi ai pedaggi rilevati tramite i dispositivi DKV BOX ITALIA in Italia, DKV BOX TIS PL e DKV BOX SELECT in Francia vanno inviati direttamente a DKV.

Nei restanti casi gli eventuali reclami e le richieste di rimborso potranno essere indirizzati direttamente a DKV o indirettamente alla società di riscossione pedaggio tramite DKV. I reclami e le richieste di rimborso indirizzati a DKV saranno da quest'ultima trasmessi tempestivamente alle rispettive società di riscossione pedaggi.

7.2 Termini per i reclami

Il cliente è tenuto a verificare immediatamente le fatture ricevute relative al contratto di abbonamento. Le richieste o contestazioni legate a dette fatture vanno indirizzate a DKV in conformità alle Condizioni generali di contratto, unitamente a tutti i documenti utili comprovanti il fatto, entro e non oltre 2 mesi dalla data fattura consueta, ossia il 15 o l'ultimo giorno del mese in questione.

8 TRATTAMENTO DEI DATI, PRIVACY

8.1 Disposizioni generali

DKV tratta i dati del cliente, e in particolare i dati relativi al rapporto contrattuale in essere, esclusivamente in conformità alle norme in materia di privacy (tra cui la legge tedesca sulla protezione dei dati BDSG e/o il regolamento europeo GDPR, e nello specifico ai sensi dell'art. 6 del GDPR).

Ciò include, se consentito dalle disposizioni sulla privacy, anche il trattamento e/o la trasmissione di dati a soggetti terzi (ad es. partner di servizio) che operino nel quadro delle norme vigenti e delle relative garanzie per conto di DKV.

8.2 Registrazione a posteriori di pedaggi

La messa a disposizione dei dati del cliente allo scopo della registrazione a posteriori di pedaggi dovuti nel quadro della procedura di registrazione a posteriori ha luogo nel contesto delle prestazioni erogate da DKV al rispettivo cliente (vedi punto 6.3). Base giuridica in tal senso è l'art. 6 c. 1 lett. b del GDPR.

8.3 Mancato pagamento del pedaggio

In caso di mancato pagamento del pedaggio si segnala che DKV, indipendentemente dalle disposizioni di cui al punto 6.3, in virtù delle norme di legge e/o delle autorità competenti dei rispettivi stati membri² può essere soggetta all'obbligo di comunicazione di dati alle società di riscossione pedaggi allo scopo della registrazione a posteriori. Base giuridica in tal senso è l'art. 6 c. 1 lett. c del GDPR.

8.4 Ulteriori informazioni sulla privacy

Per maggiori informazioni sulla privacy invitiamo a consultare la pagina <https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/>.

9 DURATA, SPEDIZIONE DI RESEO

9.1 Durata

Il contratto di abbonamento entra in vigore contestualmente all'accettazione della registrazione del cliente e rispettivi veicoli ed è valido fino alla cessazione del rapporto commerciale con DKV. Per il resto si applicano le CGC.

9.2 Consegna dei dispositivi DKV BOX, spedizione di reso

Una volta cessato il rapporto contrattuale con DKV, a fronte della richiesta di restituzione da parte di DKV, in caso di variazioni del parco veicoli del cliente che comportino il venir meno di alcuni veicoli oggetto del contratto di abbonamento o in altri casi di restituzione contemplati dalle direttive di cui sopra, il cliente è tenuto a rendere tempestivamente a DKV tutti i dispositivi in suo possesso, completi in ogni parte e intatti,

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a proprie spese.
- I dispositivi dovranno essere imballati ermeticamente in fogli di alluminio
- e

spediti al seguente indirizzo:

DKV Euro Service GmbH + Co. KG
OBU Management
Balcke-Dürr-Allee 3
D-40882 Ratingen

9.3 Rimborso per dispositivo

Qualora non riceva i dispositivi o quanto meno non li riceva intatti, DKV, entro 14 giorni di calendario dalla richiesta di restituzione o dalla cessazione del rapporto contrattuale, disdetta o sostituzione dei dispositivi, conterà per ciascun dispositivo DKV BOX una penalità per mancata restituzione contemplato nell'elenco dei costi di servizi valido in quel momento. Tale rimborso comparirà nella fattura emessa da DKV successivamente alla cessazione del rapporto, alla richiesta di sostituzione, alla disdetta o alla sostituzione, unitamente ai pedaggi dovuti e registrati per i quali il cliente risponde.

² cfr. anche gli articoli 24 e 25 della direttiva (UE) 2019/520.



9.4 Onere per restituzione anticipata DKV BOX

Qualora il cliente restituisca il dispositivo DKV BOX prima della scadenza prevista, DKV conteggerà per lo smaltimento del dispositivo un onere in funzione del momento del reso come dall'elenco dei costi di servizio.

Quanto precede non è applicabile qualora la restituzione del dispositivo DKV BOX sia dovuta a una circostanza non imputabile al cliente.

10 VARIE

10.1 Modifiche alla direttiva

La presente direttiva è applicabile in primo luogo al modulo d'ordine relativo ai dispositivi DKV BOX elencati e a seguire agli ulteriori dispositivi ordinati o sostituiti.

DKV si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente direttiva in qualsiasi momento.

DKV provvederà a notificare al cliente le eventuali modifiche della direttiva in forma scritta senza essere tenuta a trasmettere o in altro modo segnalare singole parti della direttiva o l'intera versione aggiornata della stessa. In tal senso sarà sufficiente segnalare le singole modifiche. La notifica scritta può essere riportata anche negli estratti conto/conteggi periodici. Qualora il cliente non si opponga alle modifiche entro un mese dalla notifica delle modifiche, dette modifiche saranno considerate accettate. Quanto precede sarà riportato di volta in volta da DKV nelle rispettive comunicazioni di modifica.

Il cliente ha la facoltà di rifiutare la nuova direttiva recedendo dal contratto di abbonamento, cessando immediatamente l'utilizzo dei dispositivi DKV BOX in suo possesso e provvedendo alla restituzione a DKV come da punto 9.2.

10.2 Condizioni generali di contratto DKV a applicabilità del diritto tedesco

Per il resto si applicano a integrazione le CGC DKV. In eventuale deroga alle CGC si applica il diritto tedesco.

10.3 Validità e interpretazione nel caso di clienti stranieri

Anche per i rapporti commerciali con clienti esteri fa fede la direttiva nella versione in lingua tedesca. La traduzione fornita di volta in volta ai clienti esteri nella rispettiva lingua o in lingua inglese mira unicamente a rendere maggiormente comprensibili i contenuti della direttiva. In caso di controversie relative all'interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

ai parcheggi in Francia sulla base dei periodi sopra indicati, ossia fino al giorno 15 o all'ultimo giorno del mese, tuttavia non ancora conteggiati e fatturati dalle società di riscossione pedaggi, sotto forma di acconti di pagamento. La fatturazione mensile seguirà alla quantificazione e all'applicazione della scontistica delle transazioni relative a pedaggi, parcheggi, tunnel e ponti in Francia il giorno 15 del mese successivo, con detrazione dell'importo di acconto addebitato il precedente mese.

Le modifiche dell'identificativo di conteggio legato alla sostituzione del dispositivo comporta un nuovo calcolo della scontistica a opera delle società di riscossione pedaggio.

11.2 Scontistica

L'utilizzo dei dispositivi DKV BOX *TIS PL* e DKV BOX *SELECT* associati a specifiche targhe consente di fruire di programmi di scontistica delle società francesi di riscossione pedaggi nel quadro di condizioni contrattuali particolari.

Il cliente dovrà accertarsi e garantire che dispositivi DKV BOX *TIS PL* e DKV BOX *SELECT* associati a specifiche targhe siano installati nei rispettivi veicoli interessati, in quanto ciascuno di tali dispositivi è valido per un unico veicolo. È severamente vietato utilizzare il dispositivo DKV BOX in veicoli diversi da quello registrato cui il dispositivo è univocamente associato.

Il dispositivo DKV BOX *TIS PL* non associato a una specifica targa comunicata dal cliente nella richiesta potrà essere installato in diversi veicoli del cliente. L'utilizzo del dispositivo DKV BOX *TIS PL* non associato a una specifica targa consente di fruire di programmi di scontistica delle società francesi di riscossione pedaggi nel quadro di condizioni contrattuali particolari.

Apponendo la croce il cliente seleziona una delle scontistiche proposte dalla/dalle società di riscossione, riportate nel modulo d'ordine DKV BOX. Le scontistiche proposte dalle società di riscossione pedaggi già contrassegnate da una crocetta sono obbligatorie e devono essere accettate dal cliente.

DKV provvederà a informare le società francesi di riscossione pedaggio circa la scelta operata dal cliente circa le scontistiche proposte, non rientranti nella scontistica obbligatoria, ma non garantisce per l'accettazione della stessa.

Il cliente ha la facoltà di modificare la scelta relativa alle scontistiche proposte dalle società francesi di riscossione pedaggi inviando comunicazione in merito a DKV. La modifica verrà attuata da DKV contestualmente all'emissione della fattura successiva.

12 SPAGNA VIA-T

Le scontistiche offerte dalle società spagnole di riscossione pedaggi sono di norma fisse e non prevedono alcuna scelta individuale. I dispositivi DKV BOX *SELECT* und DKV BOX *IBERICA FLEET* personalizzati per il sistema VIA-T consentono anche la fruizione delle autostrade a pedaggio portoghesi. L'utente dei dispositivi DKV BOX *SELECT* e DKV BOX *IBERICA FLEET* è tenuto unicamente ad avere a bordo un dispositivo DKV BOX valido per le autostrade portoghesi. DKV non risponde di eventuali doppi addebiti di pedaggio dovuti alla

Sezione C Clausole speciali

11 FRANCIA TIS PL

11.1 Fatturazione

L'emissione di fatture relative ai pedaggi registrati e dovuti tramite i dispositivi DKV BOX *ITALIA* in Italia, DKV BOX *TIS PL* e DKV BOX *SELECT* in Francia ha luogo su base mensile. In tal senso DKV conteggerà i pedaggi e le transazioni relativi



presenza a bordo del veicolo di due o più dispositivi DKV BOX validi per un sistema di pedaggio.

13 DANIMARCA PONTE ÖRESUND DANIMARCA – SVEZIA/PONTE STOREBAELT

Le società di riscossione pedaggi concedono due tipologie di sconto:

- Sconti automatici: sono concessi in automatico e valgono per tutti i clienti;
- sconti per il cliente finale: vengono regolati da contratto a parte stipulato tra le società di riscossione pedaggi e i clienti.

In Danimarca/Svezia il cliente è tenuto a tenere a bordo il documento di immatricolazione veicolo. In caso di dispositivo DKV BOX difettoso, per il pagamento del pedaggio sarà possibile utilizzare il codice a barre riportato sul dispositivo stesso.

Qualora scelga di beneficiare degli sconti per il cliente finale, il cliente autorizza DKV all'accettazione di detti sconti.

14 AUSTRIA GO MAUT

Nel caso del dispositivo DKV BOX *REETS* il cliente è tenuto ad accertarsi della corretta regolazione degli assali volti alla determinazione della categoria di veicolo applicabile.

Il cliente deve inserire nel dispositivo DKV BOX *REETS* il numero di assali corretto che consenta di individuare la categoria di veicolo applicabile

In Austria il cliente è tenuto a portare a bordo il documento di immatricolazione veicolo. In caso di dispositivo DKV BOX difettoso, per il pagamento del pedaggio sarà possibile utilizzare il codice a barre identificativo riportato sul dispositivo stesso.

15 ITALIA

L'uso dei dispositivi DKV BOX *ITALIA* e DKV BOX *ITALIA FLEET* consente di fruire dei rimborsi di pedaggio di volta in volta contemplati dai decreti del Ministero italiano per le infrastrutture e i trasporti. Presupposto per il rimborso è la conformità alle disposizioni e requisiti contemplati dai rispettivi decreti ministeriali. Il cliente in particolare dovrà accertarsi e garantire che dispositivi DKV BOX *ITALIA* e DKV BOX *ITALIA FLEET* associati a specifiche targhe siano installati nei rispettivi veicoli interessati e utilizzati unicamente nel rispettivo veicolo (ciascun dispositivo DKV BOX è autenticato per un unico veicolo specifico). È severamente vietato utilizzare il dispositivo DKV BOX in veicoli diversi da quello registrato o cui il dispositivo è univocamente associato.

Nel caso degli utenti membri del Consorzio DKV, DKV fornisce al Consorzio i dati di registrazione del dispositivo DKV BOX necessari per la richiesta di rimborso pedaggio. Presupposto per tale trasmissione dei dati è la presentazione al Consorzio da parte del cliente di una richiesta di rimborso pedaggio; detta richiesta comporta allo stesso tempo il conferimento a DKV dell'incarico di trasmettere al Consorzio i necessari dati relativi al dispositivo DKV-BOX. La trasmissione dei dati avviene pertanto ai fini dell'adempimento contrattuale; base giuridica in tal senso è l'art. 6 c. 1 lett. b del GDPR.

Su richiesta delle autorità competenti DKV ha inoltre l'obbligo di trasmettere a dette autorità i dati necessari per la verifica delle richieste di rimborso pedaggio. Base giuridica di tale trasmissione dei dati è l'art. 6 c. 1 lett. c del GDPR (ottemperanza a obblighi giuridici). Per maggiori informazioni sulla privacy si prega consultare la pagina <https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/>.

Con il DKV BOX ITALIA FLEET Comfort, il numero di immatricolazione e il veicolo a motore su cui è installato e utilizzato il DKV BOX ITALIA FLEET Comfort, può essere modificato successivamente e in qualsiasi momento. Il Cliente può effettuare personalmente la modifica online nel portale clienti o chiedere al partner commerciale di registrarla. Non appena il Cliente riceve la conferma della modifica, il DKV BOX ITALIA FLEET Comfort può essere utilizzato nel veicolo con il nuovo numero di immatricolazione solo dopo 24 ore. Fino a questo momento, il DKV BOX ITALIA FLEET Comfort è ancora valido per la targa precedente. Il paragrafo 3 si basa sull'installazione e uso.

Reinserimento delle transazioni (RMPP)

In caso di registrazione errata e/o mancante del pedaggio da parte di DKV BOX ITALIA, DKV BOX ITALIA FLEET e DKV BOX ITALIA FLEET Comfort, è possibile procedere ad un rilevamento successivo delle transazioni soggette a pedaggio, anche se il Cliente non è stato legittimato in tal senso da DKV BOX ITALIA, DKV BOX ITALIA FLEET e DKV BOX ITALIA FLEET Comfort. Con la presente, il Cliente incarica espressamente DKV di registrare il rilevamento successivo dell'utilizzo dei tragitti a pedaggio da parte dei suoi veicoli.

Il Cliente riceverà dal rispettivo gestore di pedaggi italiano, una ricevuta di mancato pagamento (Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio, di seguito RMPP) ed è tenuto a pagare l'importo indicato entro i termini indicati nel RMPP (fino a 15 giorni). Entro 2 giorni dal ricevimento dell'RMPP, il Cliente può inviare tali ricevute a DKV sotto forma di scansione, specificando il numero del proprio DKV BOX ITALIA, DKV BOX ITALIA FLEET o DKV BOX ITALIA FLEET Comfort utilizzato e attivo al momento della transazione, affinché tali operazioni di pedaggio vengano successivamente registrate attraverso DKV. A tal fine, il Cliente autorizza DKV a trasmettere al rispettivo gestore di pedaggi i dati necessari per il rilevamento successivo. I dati che potrebbero essere necessari per la registrazione successiva sono i seguenti:

- Numero di RMPP
- Numero (PAN) del DKV BOX ITALIA, DKV BOX ITALIA FLEET o DKV BOX ITALIA FLEET Comfort attivo.

Dopo la verifica da parte di DKV e del rispettivo gestore del pedaggio, al Cliente verrà fatturato l'importo dovuto per la successiva registrazione, al più tardi entro tre mesi. DKV informa il Cliente che il gestore italiano del pedaggio può applicare delle penali in caso di mancato pagamento, ed il Cliente stesso dovrà quindi provvedere al pagamento diretto al gestore del pedaggio.

Versione aggiornata: 09/2023